



Informazione n. 24

Data:	7 novembre 2024
Destinatari:	autorità cantonali di vigilanza, uffici d'esecuzione e uffici fallimenti
Concerne:	entrata in vigore delle misure per la lotta contro gli abusi del fallimento il 1° gennaio 2025

Entrata in vigore delle misure per la lotta contro gli abusi del fallimento il 1° gennaio 2025

1. Situazione iniziale

Nel marzo 2022, il Parlamento ha approvato la legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento¹, che modifica diverse leggi, segnatamente il Codice delle obbligazioni, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il Codice penale (CP) e la legge federale sull'imposta federale diretta. Il presente documento si limita a informare sulle modifiche della LEF che entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e che riguardano, nello specifico, l'articolo 11 (titolo marginale, cpv. 2 e 3), l'articolo 43 n. 1 e 1^{bis}, l'articolo 222a e l'articolo 230 capoverso 2.

2. Singoli aspetti della nuova versione dell'articolo 43 LEF

2.1 Entrata in vigore

La nuova versione dell'articolo 43 LEF (senza i precedenti n. 1 e 1^{bis}, abrogati) prevede che anche le esecuzioni per crediti di diritto pubblico contro debitori soggetti alla procedura di fallimento debbano essere proseguite in via di fallimento.

Questo significa che il nuovo articolo 43 LEF è applicabile alle domande di continuazione dell'esecuzione presentate dopo il 1° gennaio 2025.

2.2 Priorità sulla precedente legislazione speciale

Due leggi speciali non sono state esplicitamente adattate e continuano a menzionare una procedura di esecuzione in via di pignoramento per un credito di per sé di diritto pubblico (segnatamente l'art. 88 della legge sulle dogane² e l'art. 66 della legge sull'alcol³)⁴. Secondo l'Ufficio di alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, nel rispetto della volontà legislati-

¹ FF 2022 702; <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/konkursmissbrauch.html> (con rimando al disegno e all'avamprogetto)

² RS 631.0

³ RS 680

⁴ La revisione dell'art. 43 LEF approvata dal Parlamento è stata aggiunta al progetto soltanto durante i dibattimenti parlamentari.

va, la nuova versione dell'articolo 43 LEF prevale sulle precedenti leggi speciali che non sono state modificate.

3. Altri adeguamenti legislativi

3.1 Articolo 11 capoversi 2 e 3 LEF (obbligo e diritto di denuncia)

In base al nuovo articolo 11 capoverso 2 LEF, «gli ufficiali dei fallimenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale tutti i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che essi o le persone a loro sottoposte constatano nell'esercizio della loro funzione o che sono loro segnalati e in relazione ai quali sussistono concreti elementi di sospetto».

Il capoverso 2 non è applicabile alle contravvenzioni (reati puniti soltanto con la multa, art. 103 CP). Sono considerati tali anche determinati reati in materia di fallimento ed esecuzione per debiti (nello specifico quelli di cui agli art. 167 e 169 CP), se riguardano un «elemento patrimoniale di poco valore»⁵ (art. 172^{ter} CP).

Il capoverso 3 riguarda tutte le persone che operano per l'ufficio dei fallimenti e conferisce loro il diritto (ma non l'obbligo) di sporgere denuncia in modo autonomo. Questa disposizione è importante nei casi in cui l'ufficiale dei fallimenti o gli impiegati suoi sottoposti non sporgono denuncia (violando il loro obbligo secondo il cpv. 2). Il capoverso 3 non esime le persone che operano per l'ufficio dei fallimenti dal loro obbligo di segnalare ai relativi ufficiali le fattispecie secondo il capoverso 2.

Nel campo d'applicazione dell'articolo 11 LEF non è necessario che le autorità di vigilanza esonerino dal segreto d'ufficio (art. 14 e 320 cpv. 2 CP). In virtù del rimando contenuto nell'articolo 241 LEF, l'articolo 11 vale anche per l'amministrazione speciale del fallimento.

Agli ufficiali esecutori continuano invece ad applicarsi le normative cantonali su eventuali obblighi e diritti di denuncia⁶.

3.2 Articolo 222a (consegna e apertura di invii postali)

Nel quadro delle deliberazioni parlamentari è stata eseguita una modifica non prevista nel messaggio. Il nuovo articolo 222a LEF ha l'obiettivo di creare una base legale per il controllo postale previsto in passato dall'articolo 38 del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF). L'articolo 38 RUF, criticato diverse volte dalla dottrina come incostituzionale (per mancanza di una base in una legge formale)⁷, è stato abrogato il 1° agosto 2021⁸. Il nuovo articolo 222a LEF crea la nuova base legale.

⁵ A tal riguardo, finora la giurisprudenza ha fissato il limite a 300 CHF (DTF **142** IV 133).

⁶ Dal punto di vista sistematico l'integrazione nell'art. 11 LEF non è del tutto logica. In seguito alle deliberazioni parlamentari, la LEF ha subito un adeguamento formale, nel concreto uno spostamento dall'art. 222 cpv. 7 e 8 originariamente previsto all'art. 11 attuale, nel cui ambito era stata trascurata l'incongruenza sistematica – anche per quanto riguarda il titolo marginale. Questo spostamento non aveva tuttavia lo scopo di modificare il contenuto della norma.

⁷ La base per l'art. 38 RUF era in origine garantita dall'art. 6 cpv. 2 della legge sul servizio delle poste, abrogata tuttavia il 1° gen. 1998.

⁸ RU **2021** 400

3.3 Articolo 230 capoverso 2 (comunicazione e prolungamento del termine per fornire la garanzia)

Sempre nel quadro delle deliberazioni parlamentari è stata introdotta nella LEF una modifica dell'articolo 230 capoverso 2 proposta in un avamprogetto. Secondo la nuova disposizione, i creditori hanno 20 giorni di tempo (non più 10) per fornire la garanzia richiesta per le spese non coperte. I creditori conosciuti ricevono inoltre una comunicazione con lettera non raccomandata. I creditori conosciuti sono identificati soprattutto mediante i libri di commercio, il registro delle esecuzioni e le indicazioni del debitore.

Alla base di questa disposizione vi è la volontà di informare i creditori del rischio di sospensione della procedura di fallimento in base all'articolo 230 LEF, nonché di dare loro un periodo di tempo sufficiente se del caso per esaminare gli atti e decidere con cognizione di causa sul pagamento dell'anticipo.

Domande

Per domande è a vostra disposizione in qualsiasi momento l'Ufficio di alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

UFFICIO DI ALTA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez